

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 338/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sebastiano GRASSO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale alla lettera A), punto 9, per non avere provveduto a trasmettere, in qualità di Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A.R.L., società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell'iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026;

CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Sebastiano Grasso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Sebastiano GRASSO,
 - Società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo Strano;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO,
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di Serie D 2025/2026 per la società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina